

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 ottobre 2013, n. 53/R

Modifiche al D.P.G.R. 4 agosto 2011, n. 38/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art.1 Modifiche all’art. 15

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo)”;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 6 giugno 2013;

Visto il parere della direzione generale della presidenza di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento n. 592 del 22 luglio 2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2013, n. 778;

Considerato quanto segue:

1. E’ opportuno intervenire sulla norma transitoria che fissa il termine per adeguare i box ed i recinti, destinati

ad ospitare cani e gatti, ai requisiti dimensionali fissati nell’allegato A;

Art. 1

Sostituzione dell’art. 15 del d.p.g.r. 38/r/2011

1. L’articolo 15 del decreto del presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011, n. 38/r/2011 “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo)”, è sostituito dal seguente:

“Art. 15

Norma transitoria

1. I detentori di animali e i titolari delle strutture di cui all’articolo 5, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano alle dimensioni minime indicate nell’Allegato A punto 1 entro il termine del 31 dicembre 2013.”

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 1 ottobre 2013

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011 n. 38/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo)”) coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 1 ottobre 2013, n. 53/R.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura.